

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 agosto 2023, n. 154.

Regolamento concernente la modifica del decreto 20 luglio 1989, n. 298, recante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016»;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, recante «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerata la necessità di definire, sulla base delle attuali tecniche produttive degli allevamenti, la metodologia di determinazione del valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere *Gallus*, allevati per la produzione di uova da consumo, ai fini della quantificazione dell'indennità dovuta agli allevatori in occasione di abbattimento forzoso dei capi, ai sensi della citata legge 2 giugno 1988, n. 218;

Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 2 dicembre 2021;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 aprile 2022;



Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata in data 14 giugno 2023;

ADOPTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 - Definizione dei criteri e metodologie per il calcolo del valore di mercato delle galline ovaiole*

1. Al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo si applicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis).»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennità riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB).»;

c) all'allegato 5, dopo la lettera A), è inserita la lettera A-bis), di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 agosto 2023


*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste*  
LULLOBRIGIDA

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2610



**A-bis) Specie avicola: genere *Gallus*, per la produzione di uova da consumo.**

**1) Criteri di calcolo per la determinazione del valore degli avicoli appartenenti al genere *Gallus*, per la produzione di uova da consumo**

Il valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere *Gallus*, per la produzione di uova da consumo, individuati secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- I) il valore del capo alla 16<sup>a</sup>- settimana di vita è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento;
- II) qualora nel bollettino di cui al punto I) non siano indicati i prezzi degli animali allevati secondo il metodo biologico, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 30 % il valore medio degli animali di cui al punto I);
- III) per ciascuna delle settimane di vita antecedenti la 16<sup>a</sup>, il valore del capo è ottenuto applicando una riduzione pari al 5,35 % del valore del capo alla 16<sup>a</sup> settimana, di cui al punto I), moltiplicato il numero di settimane intercorse;
- IV) per le settimane di vita comprese tra la 17<sup>a</sup> e la 25<sup>a</sup> il valore medio del capo è ottenuto maggiorando il valore medio del capo alla 16<sup>a</sup> settimana di vita, di cui al punto I), per ogni settimana in più, di un costo settimanale di allevamento (K) calcolato come media dei costi di allevamento degli ultimi tre anni disponibili e pubblicato da I.S.M.E.A. con cadenza annuale;
- V) per ciascuna delle settimane di vita a partire dalla 26<sup>a</sup> e fino alla 57<sup>a</sup>, il valore del capo è ottenuto applicando una riduzione dello 0,05 % al valore alla 25<sup>a</sup> settimana, di cui al punto IV), riduzione che aumenta progressivamente per ogni settimana in più fino al raggiungimento dell'1,6 %, moltiplicato il numero di settimane intercorse rispetto alla 25<sup>a</sup>;
- VI) per ciascuna delle settimane di vita a partire dalla 58<sup>a</sup> e fino all'83<sup>a</sup>, il valore del capo è ottenuto applicando una riduzione pari all'1,6 % del valore alla 25<sup>a</sup> settimana, di cui al punto IV), moltiplicato il numero di settimane intercorse rispetto alla 25<sup>a</sup>;



VII) per le settimane di vita successive all'83<sup>a</sup> il valore medio del capo è pari al valore medio del capo all'83<sup>a</sup> settimana, ottenuto applicando la procedura di cui al punto VI.

## 2) Metodologia di calcolo per la determinazione del valore degli avicoli appartenenti al genere *Gallus*, per la produzione di uova da consumo.

Con la seguente metodologia sono definiti i criteri di calcolo e i parametri per la determinazione del valore di indennizzo degli avicoli appartenenti al genere *Gallus*, per la produzione di uova da consumo (di seguito capo) per singole settimane di vita.

La determinazione del valore di indennizzo del capo durante l'intero ciclo vitale prende a riferimento il prezzo di mercato della pollastra alla 16<sup>a</sup> settimana di vita, il costo di allevamento tra la 17<sup>a</sup> e la 25<sup>a</sup> settimana, la 25<sup>a</sup> settimana individuata di massima capacità produttiva, l'87<sup>a</sup> settimana come fine del ciclo naturale di deposizione e la 83<sup>a</sup> settimana come riferimento per la determinazione del valore del capo per le settimane di vita successive fino al reale termine della carriera.

Le tipologie di allevamento considerate sono quelle che, allo stato attuale, sono le più diffuse: in gabbia, all'aperto, a terra e biologico.

### 1) I) Valore del capo alla 16<sup>a</sup> settimana di vita

Per le tipologie di allevamento in gabbia, a terra e all'aperto, il valore del capo alla 16<sup>a</sup> settimana di vita ( $V_{16}$ ) è pari al prezzo medio della categoria «Pollastra di 112 giorni» rilevato sul mercato di Forlì e riportato nell'ultimo bollettino dei prezzi pubblicato anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento.

Per la tipologia di allevamento biologico, in assenza di una quotazione ufficiale di mercato, il valore del capo alla 16-esima settimana ( $V_{16}^{bio}$ )<sup>1</sup> è ottenuto maggiorando il suddetto valore ( $V_{16}$ ) del 30 %, pertanto:


$$V_{16}^{bio} = (V_{16} \times 1,30)$$

### 2) II) Valore del capo per le settimane di vita antecedenti alla 16<sup>a</sup>

Per le settimane di vita antecedenti alla 16<sup>a</sup> il valore del capo ( $V_t$ ) è ottenuto applicando un tasso di deprezzamento pari al 5,35 % del valore alla 16<sup>a</sup> settimana ( $V_{16}$ ), per ogni settimana di vita in meno.

---

<sup>1</sup> Nei successivi paragrafi, pur non facendo espresso riferimento a ( $V_{16}^{bio}$ ), ove riportato ( $V_{16}$ ) si considera ( $V_{16}^{bio}$ ) nel caso di allevamenti biologici.



- Tale applicazione consente di definire il valore del capo durante le settimane di vita antecedenti la 16<sup>a</sup> al fine di arrivare ad un valore alla prima settimana di vita in linea con la valorizzazione del pulcino riscontrabile sul mercato, pertanto:

$$V_t = V_{16} \times (1 - n \times 0,0535)$$

dove:

$V_t$  = valore alla t-esima settimana ( $t < 16$ );

t = settimana di riferimento;

$V_{16}$  = valore alla 16<sup>a</sup> settimana;

n = numero di settimane trascorse tra la 16-esima e quella alla quale si vuole calcolare il valore ( $n = 16 - t$ ).

### 3) III) Valore del capo per le settimane di vita comprese tra la 17<sup>a</sup> e la 25<sup>a</sup>

Per le settimane di vita comprese tra la 17<sup>a</sup> e la 25<sup>a</sup> (di seguito fase di predeposizione), il valore del capo ( $V_t$ ) è ottenuto applicando al valore alla 16<sup>a</sup> settimana ( $V_{16}$ ), una maggiorazione di un costo settimanale di allevamento (K) per ogni settimana di vita in più.

Tale applicazione consente di definire il valore del capo durante la fase di predeposizione, maggiorando il valore alla 16<sup>a</sup> settimana dei costi di allevamento sostenuti al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle uova prodotte in questa fase di allevamento, pertanto:

$$V_t = V_{16} + (n \times K)$$

dove:

$V_t$  = valore alla t-esima settimana ( $17 \leq t \leq 25$ );

t = settimana di riferimento;

$V_{16}$  = valore alla 16<sup>a</sup> settimana;

n = numero di settimane trascorse tra la 16<sup>a</sup> e quella alla quale si vuole calcolare il valore ( $n = t - 16$ );

K = costo settimanale di allevamento in fase di predeposizione, differenziato per tipologia di allevamento.

Il costo settimanale di allevamento (K), differenziato per tipologia di allevamento, è pubblicato sui bollettini dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con aggiornamento annuale. Tale parametro è determinato applicando al costo settimanale di alimentazione un coefficiente



di maggiorazione a copertura degli altri costi di allevamento sostenuti al netto dei ricavi durante la fase di predeposizione.

Il costo settimanale di alimentazione rappresenta il costo sostenuto ogni settimana per l'alimentazione del capo durante la fase di predeposizione. Tale parametro considera il consumo giornaliero di mangime, differenziato per tipologia di allevamento, e il costo medio del mangime, differenziato tra convenzionale e biologico e determinato considerando come base la media triennale dei prezzi di Mais, Frumento e Soia, valorizzate in relazione alla rilevanza delle stesse nella composizione di una razione alimentare tipo (rispettivamente al 50 %, 30 % e 20 %), a cui è applicata una maggiorazione del 50 % a copertura dei costi degli altri elementi in formula (integratori e altre materie prime), dei costi di lavorazione e del trasporto del mangime.

Il coefficiente di maggiorazione rappresenta l'incidenza sul costo settimanale di alimentazione degli altri costi di allevamento (es. costi per il personale, spese veterinarie, ecc...) al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle uova prodotte durante la fase di predeposizione.

#### 4) IV) Valore del capo per le settimane di vita successive alla 25<sup>a</sup>

Per le settimane di vita successive alla 25<sup>a</sup>, il valore del capo ( $V_t$ ) è ottenuto applicando un tasso di deprezzamento al valore alla 25<sup>a</sup> settimana ( $V_{25}$ ), per ogni settimana di vita in più.

Tale applicazione, necessaria per definire il valore del capo durante le settimane di vita successive alla 25<sup>a</sup>, considera un tasso di deprezzamento variabile al fine di consentire una maggior aderenza all'andamento produttivo (curva di deposizione), pertanto:

- a) per le settimane di vita comprese tra la 26<sup>a</sup> e la 57<sup>a</sup>, fase in cui si riscontra una persistenza della deposizione e, quindi, una perdita di produzione più lenta, il valore del capo ( $V_t$ ) è ottenuto applicando un tasso di deprezzamento al valore alla 25<sup>a</sup> settimana ( $V_{25}$ ), che aumenta progressivamente dello 0,05 %, per ogni settimana di vita in più, fino al raggiungimento dell'1,6 %, moltiplicato il numero di settimane trascorse dalla 25<sup>a</sup> settimana, pertanto:

$$V_t = V_{25} \times [1 - n \times (0,0005 \times n)]$$


dove:

$V_t$  = valore alla t-esima settimana ( $26 \leq t \leq 57$ );

t = settimana di riferimento;

$V_{25}$  = valore alla 25<sup>a</sup> settimana;

n = numero di settimane trascorse tra la 25<sup>a</sup> e quella alla quale si vuole calcolare il valore ( $n = t - 25$ ).



b) per le settimane di vita comprese tra la 58<sup>a</sup> e l'83<sup>a</sup>, fase in cui si riscontra una perdita di produzione più accentuata, il valore del capo per le singole settimane ( $V_t$ ) è ottenuto applicando un tasso di deprezzamento pari all'1,6 % del valore alla 25<sup>a</sup> settimana ( $V_{25}$ ), per ogni settimana di vita in più, pertanto:

$$V_t = V_{25} \times (1 - n \times 0,016)$$

dove:

$V_t$  = valore alla t-esima settimana ( $57 \leq t \leq 83$ );

t = settimana di riferimento;

$V_{25}$  = valore alla 25<sup>a</sup> settimana;

n = numero di settimane trascorse tra la 25<sup>a</sup> e quella alla quale si vuole calcolare il valore ( $n = t - 25$ ).

c) per le settimane di vita successive all'83<sup>a</sup>, fase in cui il capo si avvia alla fine della carriera produttiva, viene riconosciuto un valore di indennizzo ( $V_t$ ) pari al valore del capo riferito all'83<sup>a</sup> settimana e, pertanto:

$$V_t = V_{83}$$

dove:

$V_t$  = valore alla t-esima settimana ( $t > 83$ );

t = settimana di riferimento;

$V_{83}$  = valore all'83<sup>a</sup> settimana.

### 3) Tabelle per la determinazione del valore degli avicoli appartenenti al genere *Gallus*, per la produzione di uova da consumo.

La tabella di seguito riportata consente di determinare il valore di indennizzo del capo per il quale si dovrà riconoscere l'indennità in occasione di abbattimento forzoso, ai sensi della legge 2 giugno 1988 n. 218.



Il valore di indennizzo del capo, riferito alla settimana di vita per la quale si dovrà riconoscere l'indennità, è ottenuto applicando la formula di calcolo individuabile in tabella dall'intersezione tra riga (valore per settimana di vita) e colonna (tipologia di allevamento).

Al fine di determinare il suddetto valore, le variabili da considerare sono:

$V_{16}$  = prezzo medio di mercato della «Pollastra di 112 giorni», recuperabile dal bollettino della Camera di commercio di Forlì

$V_{16}^{bio}$  = prezzo medio di mercato della "Pollastra di 112 giorni", recuperabile dal bollettino della Camera di commercio di Forlì, maggiorato del 30 % ( $V_{16} \times 1,30$ )


$K_g$  = costo settimanale di allevamento, per la tipologia di allevamento in gabbia, recuperabile dal bollettino ISMEA

$K_t$  = costo settimanale di allevamento, per la tipologia di allevamento a terra, recuperabile dal bollettino ISMEA

$K_a$  = costo settimanale di allevamento, per la tipologia di allevamento all'aperto, recuperabile dal bollettino ISMEA

$K_b$  = costo settimanale di allevamento, per la tipologia di allevamento biologico, recuperabile dal bollettino ISMEA

Valore per settimana di vita	Tipologia di allevamento			
	Gabbia	Terra	Aperto	Biologico
$V_1$	$V_{16} \times 0,1975$			$V_{16}^{bio} \times 0,1975$
$V_2$	$V_{16} \times 0,2510$			$V_{16}^{bio} \times 0,2510$
$V_3$	$V_{16} \times 0,3045$			$V_{16}^{bio} \times 0,3045$
$V_4$	$V_{16} \times 0,3580$			$V_{16}^{bio} \times 0,3580$
$V_5$	$V_{16} \times 0,4115$			$V_{16}^{bio} \times 0,4115$



valore per settimana di vita	Tipologia di allevamento			
	Gabbia	Terra	Aperto	Biologico
$V_6$	$V_{16} \times 0,4650$			$V_{16}^{bio} \times 0,4650$
$V_7$	$V_{16} \times 0,5185$			$V_{16}^{bio} \times 0,5185$
$V_8$	$V_{16} \times 0,5720$			$V_{16}^{bio} \times 0,5720$
$V_9$	$V_{16} \times 0,6255$			$V_{16}^{bio} \times 0,6255$
$V_{10}$	$V_{16} \times 0,6790$			$V_{16}^{bio} \times 0,6790$
$V_{11}$	$V_{16} \times 0,7325$			$V_{16}^{bio} \times 0,7325$
$V_{12}$	$V_{16} \times 0,7860$			$V_{16}^{bio} \times 0,7860$
$V_{13}$	$V_{16} \times 0,8395$			$V_{16}^{bio} \times 0,8395$
$V_{14}$	$V_{16} \times 0,8930$			$V_{16}^{bio} \times 0,8930$
$V_{15}$	$V_{16} \times 0,9465$			$V_{16}^{bio} \times 0,9465$
$V_{16} / V_{16}^{bio}$	<u>Valore medio del capo alla 16-esima settimana di vita</u>			$V_{16} \times 1,30$
$V_{17}$	$V_{16} + (1 \times K_g)$	$V_{16} + (1 \times K_t)$	$V_{16} + (1 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (1 \times K_b)$
$V_{18}$	$V_{16} + (2 \times K_g)$	$V_{16} + (2 \times K_t)$	$V_{16} + (2 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (2 \times K_b)$
$V_{19}$	$V_{16} + (3 \times K_g)$	$V_{16} + (3 \times K_t)$	$V_{16} + (3 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (3 \times K_b)$
$V_{20}$	$V_{16} + (4 \times K_g)$	$V_{16} + (4 \times K_t)$	$V_{16} + (4 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (4 \times K_b)$
$V_{21}$	$V_{16} + (5 \times K_g)$	$V_{16} + (5 \times K_t)$	$V_{16} + (5 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (5 \times K_b)$
$V_{22}$	$V_{16} + (6 \times K_g)$	$V_{16} + (6 \times K_t)$	$V_{16} + (6 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (6 \times K_b)$
$V_{23}$	$V_{16} + (7 \times K_g)$	$V_{16} + (7 \times K_t)$	$V_{16} + (7 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (7 \times K_b)$
$V_{24}$	$V_{16} + (8 \times K_g)$	$V_{16} + (8 \times K_t)$	$V_{16} + (8 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (8 \times K_b)$




Valore per settimana di vita	Tipologia di allevamento			
	Gabbia	Terra	Aperto	Biologico
V <sub>25</sub>	$V_{16} + (9 \times K_g)$	$V_{16} + (9 \times K_t)$	$V_{16} + (9 \times K_a)$	$V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)$
V <sub>26</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9995$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9995$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9995$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9995$
V <sub>27</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9980$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9980$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9980$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9980$
V <sub>28</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9955$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9955$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9955$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9955$
V <sub>29</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9920$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9920$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9920$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9920$
V <sub>30</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9875$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9875$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9875$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9875$
V <sub>31</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9820$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9820$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9820$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9820$
V <sub>32</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9755$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9755$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9755$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9755$
V <sub>33</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9680$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9680$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9680$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9680$
V <sub>34</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9595$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9595$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9595$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9595$
V <sub>35</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9500$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9500$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9500$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9500$
V <sub>36</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9395$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9395$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9395$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9395$




Valore per settimana di vita	Tipologia di allevamento			
	Gabbia	Terra	Aperto	Biologico
V <sub>37</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9280$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9280$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9280$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9280$
V <sub>38</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9155$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9155$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9155$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9155$
V <sub>39</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,9020$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,9020$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,9020$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,9020$
V <sub>40</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,8875$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,8875$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,8875$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,8875$
V <sub>41</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,8720$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,8720$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,8720$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,8720$
V <sub>42</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,8555$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,8555$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,8555$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,8555$
V <sub>43</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,8380$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,8380$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,8380$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,8380$
V <sub>44</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,8195$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,8195$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,8195$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,8195$
V <sub>45</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,8000$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,8000$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,8000$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,8000$
V <sub>46</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,7795$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,7795$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,7795$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,7795$
V <sub>47</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,7580$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,7580$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,7580$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,7580$
V <sub>48</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,7355$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,7355$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,7355$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,7355$




Valore per settimana di vita	Tipologia di allevamento			
	Gabbia	Terra	Aperto	Biologico
V <sub>49</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,7120$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,7120$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,7120$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,7120$
V <sub>50</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,6875$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,6875$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,6875$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,6875$
V <sub>51</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,6620$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,6620$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,6620$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,6620$
V <sub>52</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,6355$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,6355$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,6355$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,6355$
V <sub>53</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,6080$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,6080$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,6080$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,6080$
V <sub>54</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,5795$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,5795$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,5795$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,5795$
V <sub>55</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,5500$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,5500$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,5500$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,5500$
V <sub>56</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,5195$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,5195$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,5195$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,5195$
V <sub>57</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,4880$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,4880$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,4880$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,4880$
V <sub>58</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,4720$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,4720$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,4720$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,4720$
V <sub>59</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,4560$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,4560$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,4560$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,4560$
V <sub>60</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,4400$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,4400$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,4400$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,4400$



Valore per settimana di vita	Tipologia di allevamento			
	Gabbia	Terra	Aperto	Biologico
V <sub>61</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,4240$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,4240$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,4240$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,4240$
V <sub>62</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,4080$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,4080$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,4080$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,4080$
V <sub>63</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,3920$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,3920$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,3920$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,3920$
V <sub>64</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,3760$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,3760$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,3760$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,3760$
V <sub>65</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,3600$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,3600$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,3600$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,3600$
V <sub>66</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,3440$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,3440$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,3440$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,3440$
V <sub>67</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,3280$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,3280$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,3280$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,3280$
V <sub>68</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,3120$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,3120$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,3120$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,3120$
V <sub>69</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,2960$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,2960$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,2960$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,2960$
V <sub>70</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,2800$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,2800$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,2800$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,2800$
V <sub>71</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,2640$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,2640$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,2640$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,2640$
V <sub>72</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,2480$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,2480$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,2480$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,2480$



Valore per settimana di vita	Tipologia di allevamento			
	Gabbia	Terra	Aperto	Biologico
V <sub>73</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,2320$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,2320$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,2320$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,2320$
V <sub>74</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,2160$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,2160$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,2160$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,2160$
V <sub>75</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,2000$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,2000$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,2000$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,2000$
V <sub>76</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,1840$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,1840$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,1840$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,1840$
V <sub>77</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,1680$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,1680$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,1680$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,1680$
V <sub>78</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,1520$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,1520$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,1520$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,1520$
V <sub>79</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,1360$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,1360$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,1360$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,1360$
V <sub>80</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,1200$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,1200$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,1200$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,1200$
V <sub>81</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,1040$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,1040$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,1040$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,1040$
V <sub>82</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,0880$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,0880$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,0880$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,0880$
V <sub>83 e successive</sub>	$[V_{16} + (9 \times K_g)] \times 0,0720$	$[V_{16} + (9 \times K_t)] \times 0,0720$	$[V_{16} + (9 \times K_a)] \times 0,0720$	$[V_{16}^{bio} + (9 \times K_b)] \times 0,0720$



Il numero dei giorni di vita dell'animale, risultante come differenza tra la data di ordinanza di abbattimento e la data di nascita, sarà ricondotto al numero delle settimane (eventuali cifre decimali saranno arrotondate all'unità per difetto, se comprese tra 0 e 4, o per eccesso, se comprese tra 5 e 9).

Allo scopo di semplificarne la determinazione si propongono i seguenti esempi:

#### ESEMPIO 1

Data di nascita dell'animale: 19/09/2016

Data dell'ordinanza di abbattimento dell'animale: 11/11/2017

Numero di giorni di vita dell'animale: 418 giorni

Numero di settimane di vita dell'animale:  $418/7 = 59,71$  settimane = 60 settimane

#### ESEMPIO 2

Data di nascita dell'animale: 19/09/2016

Data dell'ordinanza di abbattimento dell'animale: 09/11/2017

Numero di giorni di vita dell'animale: 416 giorni

Numero di settimane di vita dell'animale:  $416/7 = 59,43$  settimane = 59 settimane.

### N O T E

#### AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note alle premesse:

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

— La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1988, n. 144.


— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 28 luglio 2016, n. 154, recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186.

— Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante: «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2022, n. 21.

— Il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1989, n. 198, reca: «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».



— Si riporta il comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'fta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali):

«4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale è prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'fta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. — 1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura.

2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo di applicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis).»

«Art. 6. — 1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute.

2. Dette indennità saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione:

a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali;

b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali;

c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218.

3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennità base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, è richiesto inoltre:

a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennità riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB).

4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, è richiesto, altresì:

a) attestato dell'unità sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformità alle ordinanze delle competenti autorità sanitarie.

5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennità base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovrà essere allegata anche:

a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.

7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, viene stabilito, caso per caso, dalla apposita commissione di cui al precedente art. 5.

8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.»

— L'allegato 5 al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 reca: «Specie avicola».

